

Comune, dell'acquisto del bollo per l'auto in  
affidatrice del Comune per l'anno 1933;

di eseguire il prelevamento della spesa occorrente che è  
di L. 637.50 dall'art. 47a del Bilancio "Spesa per manutenzione  
strade, vie e piazze, che presenta la solita disponibilità."

Oggetto = 53

Approvazione  
del Regolamento  
edilizio =

Ministero del B. P.  
Direzione Generale dell'Edi-  
fizio della Viabilità e dei  
porti - D. n. VII

N. 5696 di protocollo  
Rit. per l'ispezione  
Roma 10/7/1933  
Il Ministro del B. P.  
(Allegabile)

Considerato che il Comune è sprovvisto di qualsiasi  
regolamento che regoli la costruzione di edifici;

Ritenuto opportuno disciplinare il servizio, mediante l'affi-  
cazione del seguente regolamento

Delibera

di approvare il seguente regolamento per la disciplina della  
edilizia nel Comune di Ostellato, composto di 37 articoli =

Comune di Ostellato

Regolamento Edilizio

Capo 1°

Attribuzioni della Commissione Edilizia

Art. 1° - La Commissione Edilizia si compone di 4 membri  
scelti dal Podestà, oltre il Podestà che la presiede.

Uno dei membri è l'Ufficiale Sanitario ed uno l'Ingegnere  
Comunale od altro, o un Architetto. Le funzioni della Commis-  
sione Edilizia sono puramente consultive. Essa ha l'incarico  
di esaminare con proposte e pareri l'autorità Comunale nella  
tutela dell'incanto pubblico, della pubblica viabilità e di simili  
interessi.

Art. 2° - Le funzioni della Commissione edilizia sono biennali e gra-  
tuite; i membri di questa potranno essere ricoverati.

Art. 3° - La Commissione è convocata dal Podestà. Il Segretario Comu-  
nale assiste alle adunanze e stenderà i verbali delle delibera-  
zioni che saranno sottoscritti da tutti i membri presenti e dal  
Segretario stesso.

Art. 4° - La Commissione edilizia dovrà dare il suo parere in linea  
d'arte e d'interesse pubblico, su piani regolatori di impianti  
nuovi dei paesi e delle loro dipendenze, su progetti di nuovi  
fabbricati o di costruzioni o restauri importanti.

Darà inoltre il proprio parere sui progetti presentati e propone  
alla commissione modificazioni opportune per impedire che si  
costruiscano opere inopportune, i verificherà che i fabbricati e le opere  
in genere di carattere murario, abbiano le necessarie solidità, e siano



conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 5° = Tanto la Commissione che il Podestà non possono disporre per l'interno degli edifici. Essi devono limitarsi solo alla tutela dell'ornato pubblico, della viabilità e simili interessi.

Capo 2°

Ufficio Edilizio e sue attribuzioni

Art. 6° = L'Ufficio Edilizio si compone dell'Ingegnere Comunale e dei suoi membri.

Art. 7° = L'Ingegnere esamina preventivamente tutte le domande inoltrate al Podestà e dopo visita locale, se necessaria, ed accurato esame, conclude ragionatamente dando il suo parere.

Art. 8° = L'Ingegnere, sotto la direzione del Podestà, cura l'esecuzione delle disposizioni.

Art. 9° = In caso d'impedimento dell'Ingegnere Comunale, il Podestà potrà delegare ad altri le attribuzioni del medesimo.

Art. 10° = L'Ingegnere sorveglierà o, sotto la sua responsabilità, far sorvegliare le fabbriche in costruzione od altre opere autorizzate, notate le contravvenzioni e ne dà relazione al Podestà.

Art. 11° = Le prescrizioni del Regolamento Edilizio si applicano al Casaleggio ed alle frazioni di S. Giovanni, Sagato, Rovereto e Medelana, e cioè centri principali del Comune.

Si come le suddette frazioni hanno le rispettive spesse ubicate nei centri abitati, le Chiese stesse seguiranno il punto di partenza del raggio d'azione su cui è obbligatorio sottostare al presente regolamento e cioè:

Ostellato	Dalla Chiesa per un raggio di	500 metri
Medelana	" " " " " "	500 "
Sagato	" " " " " "	500 "
Rovereto	" " " " " "	600 "
S. Giovanni	" " " " " "	500 "

Art. 12° = Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro dell'abitato, dovrà darne denuncia al Podestà presentandogli, ove occorre, i disegni.

Il Podestà, sentita la Commissione edilizia, entro 20 giorni dalla denuncia potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perché non debba disturbare l'aspetto dell'abitato o contrariare alle disposizioni di leggi o di regolamenti. Trascorsi 20 giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salva l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il



rispetto del suolo pubblico.

Art. 13 = Se i disegni e le domande presentate non dessero chiara idea delle opere da eseguire o della demolizione da fare, dovrà il richiedente presentare tutti gli schiarimenti e le deliberazioni che fossero ritenute necessarie. -

Art. 14 =

Art. 14 = Ogni domanda di nuova opera ed il progetto relativo possono presentarsi in carta semplice, purché si faccia menzione in essi dell'uso esclusivo cui saranno servite. -

Art. 15 =

Art. 15 = Il progetto deve essere presentato in un solo esemplare che il Comune trattiene nell'archivio per compiere a tempo opportuno quei confronti con l'opera eseguita che ritenga utili. -  
Trascorso il periodo di cui all'art. 12 il privato potrà eseguire i lavori. -

Capo 3°

Nuove costruzioni - Opere esterne di fabbricati

Art. 16

Art. 16 = Nel caso che per la nuova costruzione fosse stato concesso suolo pubblico, il Podestà stabilirà un termine per l'occupazione del suolo stesso e per portare l'opera a termine. Se la costruzione fosse abbandonata o sospesa verrà ordinato per il Podestà di sgomberare il suolo pubblico occupato e di eseguire i lavori necessari per sanare la pubblica incolumità. Nel caso che l'opera fosse in uno stato già avanzato, ordinerà il compimento delle opere necessarie entro determinato periodo di tempo.

Art. 17

Art. 17 = L'intonaco e la tinteggiatura esterna dei fabbricati dovranno essere fatti in modo che la tinta e l'intonaco non offendano l'effetto estetico del fabbricato. Pure per i fabbricati esistenti il Podestà può ordinare l'intonaco e la tinteggiatura esterna quando se ne riconosce la necessità, sia agli effetti estetici che igienici. -

Si fatta eccezione per quegli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura e cioè per quelli costruiti in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro.

Art. 18 =

Art. 18 = L'elevazione delle facciate e di prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può superare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentata della metà. Tale altezza può sempre raggiungere i metri 10, ma però mai superare il limite massimo di metri 22. -

Art. 19 =

Art. 19 = Contro l'opposizione, che la conservazione dei numeri civici è a carico del Comune. -



I proprietari però saranno tenuti al ripristino delle tabelle relative quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile. -

Quando la rimozione delle tabelle stesse sia la conseguenza di lavori da essi fatti sui propri edifici, il Comune, a proprie spese, farà collocare le nuove tabelle, ed applicherà le vecchie.

Art. 20

I contraffattori saranno puniti a termini dell'art. 226 della legge Comunale e Provinciale 4/2/1915 n. 148 e successive modifiche (R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, R. D. 23 maggio 1924 n. 867 = legge 26-2-1928 n. 51 n. 613.)

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contraffattore.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 153 della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici.

#### Norme da seguire per le costruzioni

Art. 21

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, sui terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, debilitati o franosi o comunque atti a scoscendere. -

Art. 22

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente rivolta a piani orizzontali e decantata nel capellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere opportunamente inserite.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto, recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 23

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni o due filari o da fasce continue di calcisuzzo o di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro; la distanza reciproca di tali filari o fasce, non deve essere superiore a m. 1.50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario, su



MUNE DI OSTELLATO

verbali di deliberazioni

Art. 24

di esp. esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di cottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

24. - Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano muniti di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Art. 25 =

Le travi di ferro di solino voltine o travelloni devono essere solidali con i muri per almeno due terzi della spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2.50 rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

Art. 26 =

In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e sui tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a continua vista e di spessore di sole due teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni a continua vista e di spessore di sole due teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni col legati con malta di cemento fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui all'art. 25.

Art. 27 =

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi in periodo di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifici solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinarie possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè, al distacco del lavoro vengano eseguiti i provvedimenti di uso Comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Art. 28 =

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione nel Comune per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge 24/6/1923 n. 1375 e dai relativi regolamenti, nonché ai sensi della legge n. 58 del 3 gennaio 1929 sulle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista



Art. 29

assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

Art. 30 -

Art. 29. Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli relativi alle norme per la buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la domanda per ogni lavoro ed edificio nuovo se da compiersi in località posta fuori del perimetro del centro abitato. -

Art. 31 -

Le costruzioni alle norme per la buona costruzione sono soggette alle stesse peculiarità stabilite per le costruzioni e tutte le altre prescrizioni del Regolamento. -

Art. 32 -

Il presente regolamento non ha effetto retroattivo. Però quando a giudizio insindacabile della Commissione Comunale, esistono casi in cui intonaco o la tinta siano depositi in modo da offuscare l'effetto estetico del fabbricato e dell'abitato, il Podestà - ne ordina il ripristino a norma del Regolamento, al proprietario.

Tutte le opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti sullo spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili, esteriori, paracarri, latrine, grondaie, cespugli, tettoie, sovrapposizioni ecc., dovranno essere demolite.

Se tali opere sono state costruite abusivamente sul suolo pubblico e tollerate dal Comune, l'interessato non ha diritto ad intervento ed il Comune ha limiti nell'ordinare la rimozione.

Se invece che tali costruzioni siano avvenute per concessioni a termini delle leggi vigenti all'epoca delle costruzioni stesse, il Comune impongono la demolizione soltanto in occasione di restauri importanti degli edifici o delle parti in questione. Se comunque in quest'ultimo caso intervenuta al proprietario, queste verranno definite e liquidate d'accordo il Podestà e le parti. -

Art. 33 -

Non dovranno rimborsare al Comune spese per visite di lavori accettamenti o sopralluoghi.

Art. 34 -

Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici adatti pregio artistico storico senza darne preavviso al Podestà presso l'archivio, in caso occorra, il progetto. -

Art. 35 -

Il Podestà sentito il parere della Commissione edilizia, impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero ritenute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

Art. 36 -

Se nel restaurare o nel abbellire un edificio qualsiasi si




Art. 37 =

scienze a scoprire qualche valore di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

La Direzione dei lavori, la firma dei relativi progetti, secondo la classe, la qualità e l'importanza delle opere edilizie, saranno disimpegnate dai tecnici a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi o dai regolamenti generali in vigore. =

Letto, approvato e sottoscritto

Il Podestà



Il Segretario Com<sup>le</sup>  
Cecchi

Ostellato, 24 aprile 1933 XI

Copia delle deliberazioni contropartite coi N. 52 e 53 sono state ieri, giorno di domenica, pubblicate ed affisse all'albo pretorio del Comune, senza reclami. =

Il Segretario Comunale  
Cecchi

1933 XI

nta del  
) Aprile

ggetto = 54

quista di una  
china da scri<sup>re</sup>

9/5/1933

ito: si approva

Il Prefetto

Marzulli

L'anno millesecentotrentatre, anno XI d. I., oggi ventinove del mese di aprile nella Presidenza Municipale.

Il Podestà del Comune di Ostellato, assistito dal sotto-scritto Segretario Comunale,

Premesso che il Comune possiede due macchine da scrivere di marca estera, delle quali una ha continuamente bisogno di riparazioni e di conseguenza sta considerarsi fuori uso; mentre l'altra, sebbene in condizioni discrete, ha i caratteri piccoli che non permettono di dattilografare più di quattro copie in una volta;

Ritenuto opportuno acquistare una nuova macchina da scrivere, anche in considerazione del lavoro sempre crescente di questa amministrazione;

Considerato che il segretario del Sindacato Fascista di Marzafinaglia, è disposto ad acquistare la macchina "Replomat" (che è quella in peggiori condizioni) per l'importo di L. 750, da pagare al Comune entro l'anno corrente;

Preso nota dell'offerta fatta dal sig. rappresentante